

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Indizione e finanziamento del 4° censo
generale dell'agricoltura» (1933)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag 2, 3, 4 e <i>passim</i>
COVI (PRI)	3
GALEOTTI (PCI)	3
GUIZZI (PSI)	3
MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	4
PASQUINO (Sin-Ind)	3
PONTONE (MSI-DN)	3
POSTAL (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura» (1933)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura».

Prego il senatore Postal di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POSTAL, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, svolgerò solo alcune brevi considerazioni sul disegno di legge al nostro esame, di cui sottolineo l'urgenza. Si tratta infatti di dare il via al 4° censimento generale dell'agricoltura, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento comunitario n. 571/88 del 29 febbraio 1988; tale censimento ha l'obiettivo di censire la struttura delle aziende agricole da un lato e, dall'altro, di censire le superfici viticole del nostro paese, anche ciò in ottemperanza ad un regolamento comunitario, il regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979.

Il Regolamento della CEE n. 571/88 prevedeva che gli Stati membri dovessero effettuare il censimento generale di tutte le imprese agricole tra il 1° dicembre 1968 e il 1° marzo 1991, per cui rientriamo nei termini stabiliti dalla Comunità se variamo per tempo il disegno di legge al nostro esame. Per quanto riguarda invece l'indagine di base sulla superficie viticola coltivata, il regolamento CEE n. 357/79, che ho già citato, prevedeva che tale indagine dovesse essere eseguita entro il 1° aprile 1980; trattandosi di indagini a cadenza decennale, quella attuale avrebbe dovuto aver luogo entro il 1° aprile 1990. È questa la ragione dell'urgenza del provvedimento in titolo.

Passando ad esaminare l'articolato, l'articolo 1 indice il 4° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel corso del 1990 e stabilisce che le modalità di esecuzione di tale censimento siano stabilite con regolamento apposito da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 autorizza, per far fronte alle spese del censimento, lo stanziamento di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica. Nell'ambito di questo stanziamento è prevista la spesa per il compenso delle prestazioni dei rilevatori e i rimborsi spese alle camere di commercio. Si richiamano inoltre le norme relative all'obbligo per tutti coloro che vi sono tenuti di rispondere alle domande contenute nel modello di rilevazione con esattezza e completezza, pena l'applicazione

delle sanzioni previste in caso di rifiuto o di comunicazioni di notizie che siano coscientemente errate o incomplete.

Sul resto dell'articolo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi dilungherò oltre, in quanto non ho osservazioni particolari da avanzare, salvo che raccomandare ai componenti della Commissione di approvare il provvedimento, appunto in ragione della sua urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PASQUINO. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il relatore per aver illustrato il disegno di legge al quale dobbiamo dare una risposta positiva perchè riguarda alcune tematiche che richiedono la nostra presenza in sede comunitaria con dati adeguatamente e tempestivamente raccolti.

Questo provvedimento è in qualche modo un atto dovuto ed è giusto approvarlo rapidamente perchè si consente in questo modo all'Istat di predisporre per tempo gli strumenti per la raccolta dei dati, al fine di avere una visione articolata ed aggiornata della nostra agricoltura e di predisporre interventi operativi.

Pertanto, anche io raccomando ai colleghi che si intervenga per tempo. Annuncio, ovviamente, il mio voto favorevole.

GUIZZI. Vorrei aggiungere un'osservazione a quanto detto dal relatore e dal senatore Pasquino in merito a questo disegno di legge.

Il disposto della legge n. 400 del 1988, relativo al servizio statistico nazionale, richiede un'adempimento ulteriore, cioè il parere della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato e Regioni. È questo un elemento ulteriore per approvare rapidamente il disegno di legge.

Detto questo, e condividendo anche io le considerazioni svolte dal senatore Postal, annuncio il mio voto favorevole.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.

PONTONE. Signor Presidente, pur dichiarandomi d'accordo col relatore, non posso fare a meno di rilevare le inadempienze del nostro paese nei riguardi degli altri Stati europei. Avremmo infatti dovuto fare questo censimento entro la fine del 1990; siamo stati costretti ad avanzare una richiesta di proroga al 31 marzo 1991.

Sarebbe bene invece ottemperare alle disposizioni comunitarie in modo puntuale, così da evitare la richiesta di proroghe, che ci mettono in condizioni di inferiorità rispetto agli altri paesi.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio innanzitutto il voto favorevole del Gruppo repubblicano sul disegno di legge in esame.

Vorrei dare notizia alla Commissione del parere espresso nella giornata odierna sul provvedimento in titolo dalla Commissione

Giustizia. L'articolo 10 comma 2 del disegno di legge in esame stabilisce che «i rilevatori sono soggetto a segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in quanto incaricati di pubblico servizio; qualora rivelino ad altri le notizie raccolte nell'espletamento del loro incarico o ne agevolino la conoscenza, sono passibili delle sanzioni penali di cui all'articolo 326 del codice penale».

Ad avviso della 2^a Commissione il riferimento all'articolo 326 del codice penale si rivela inopportuno e forse inutile; infatti poichè i rilevatori sono incaricati di pubblico servizio, sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo richiamo potrebbe essere in futuro fonte di problemi interpretativi ed applicativi di altre leggi, laddove il riferimento all'articolo 326 non fosse effettuato nella stessa forma.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi di aver riferito il giudizio della 2^a Commissione e, se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Signor Presidente, non credo che ci sia molto da aggiungere alla relazione e agli interventi dei senatori di tutti i Gruppi che hanno preso la parola.

Mi limito a sottolineare ancora una volta l'urgenza del disegno di legge in esame, al fine di evitare quegli inconvenienti, cui ha fatto riferimento il senatore Pontone, in quanto ci troviamo in condizioni di inadempienza nei confronti della Comunità economica europea.

Per completezza si può rilevare che sarà necessario un regolamento di esecuzione, che è previsto e che sarà sottoposto, come ha segnalato il senatore Guizzi, alla conferenza Stato-Regioni, in ottemperanza alla legge n. 400. Ciò è importante perchè riguardo al nuovo sistema statistico nazionale sono sorte contestazioni da parte delle Regioni e vi è stato anche un ricorso alla Corte costituzionale, anche se, a quanto mi risulta, le divergenze si stanno appianando. È bene perciò procedere in modo che il nuovo sistema statistico nazionale possa acquistare efficacia entro i sei mesi previsti.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal senatore Covi, devo dire che è stata richiamata una norma della legge sul nuovo sistema statistico nazionale sia per la parte riguardante il segreto sia per quanto attiene il diritto degli enti statistici di disporre delle notizie acquisite attraverso il censimento. Si è voluto così stabilire un collegamento tra questo censimento e la nuova legge che è entrata in vigore, ma che acquisterà efficacia entro sei mesi, in modo tale che il nuovo regime si applichi già a questa importante rilevazione nazionale. A me sembra che tutto ciò sia implicito. Qualora, però, si ritenesse di presentare un emendamento finalizzato all'accoglimento delle osservazioni espresse nel parere della Commissione giustizia, il Governo si rimette alla Commissione.

Detto questo, non ho altro da aggiungere se non che spero che si arrivi al più presto all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. In attesa che ci pervengano i prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO